



Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (DCPTST), ha attivato un servizio di informazione ed aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Il servizio sarà sviluppato attraverso la presente “newsletter” che avrà cadenza mediamente mensile. Non appena il nuovo sito del CNI sarà operativo, la newsletter troverà collocazione all’interno dello stesso. Si precisa che la presente “newsletter” costituisce una sintesi dei principali atti recentemente pubblicati, ma non esaurisce l’aggiornamento completo in materia di prevenzione incendi. Il servizio è curato dal collega Marco Di Felice componente del Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del CNI, coordinato dal Consigliere Gaetano Fedè.

1. **Circolare DIPVVF n.1 del 29/01/2013 (gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m):** indicazione sugli adempimenti di prevenzione incendi da espletare ai sensi del D.P.R.151/11 e dell'art.7 del D.L.83/12 (allegato 1).
2. **Circolare DIPVVF del 01/02/2013:** Modifica della circ. VVF n.7213 del 25/05/2012 sui corsi base e di aggiornamento in materia di prevenzione incendi; aumento da n. 40 a n. 60 del numero massimo di discenti (allegato 2).
3. **Sostituzione maniglioni antipánico, senza marcatura CE, entro il 16 febbraio 2013:** E’ definitivamente entrato in vigore il DM 03/11/2004: si allega una sintesi delle prescrizioni in materia di adeguamento dei dispositivi non marcati CE, in conformità alle norme UNI EN 179 e UNI EN 1125 (allegato 3).
4. **Circolare DCPREV del 21/03/2013 (prot. 3788):** Trasmissione note in materia di pubblico spettacolo:
 - a. 21/02/2013: *“Competenza delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – Verifiche sui locali con capienza pari o inferiore a 200 persone – Intervenuta abrogazione dell’art. 124, c. 2, Reg. TULPS – Quesito”*.
 - b. 14/03/2013: *“Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimenti di attrazioni dello spettacolo viaggiante”* (allegato 4).
5. **Circolare del 21/03/2013 (prot. 3819):** *“Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione”* (allegato 5).
6. **DM 06/03/2013:** *“Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”*. Il decreto entrerà in vigore il 18/03/2014 (allegato 6).

In allegato i documenti citati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Largo Santa Barbara, 2 - 00178 Roma tel. 06.716362508 fax 06.716362507

032101.01.4189.006.015



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0001771 del 06/02/2013

032101.01.4189.006.015. Metropolitane e
strutture annesse Gallerie stradali

Alle Direzioni Regionali VV.F. - LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali VV.F. - LORO SEDI

OGGETTO: D.P.R.151/11. Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri.

Si trasmette copia della Circolare DIPVVF n.1 del 29 gennaio 2013 con la quale questo Dipartimento e il Dipartimento delle Infrastrutture, Affari Generali e Personale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti hanno inteso fornire indicazione ai responsabili delle gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m sugli adempimenti di prevenzione incendi da espletare ai sensi del D.P.R.151/11 e dell'art.7 del D.L.83/12.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Daino)

Ministero dell'Interno
CIRCOLARE
DIP.VVF n. 1 del 29/01/2013



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

CIRCOLARE ESPLICATIVA
per l'attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali
degli adempimenti amministrativi introdotti dal
Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi,
emanato con il D.P.R. 151/11

fm *l*

A seguito dell'entrata in vigore del **Regolamento di prevenzione incendi emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151**, che ha compreso nell'ambito delle attività sottoposte ai controlli anche le **gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri**, il quadro di riferimento normativo per tali gallerie ha subito una serie di revisioni, introdotte nel D.L. n. 1/12 e nel D.L. n. 83/12 e nelle relative leggi di conversione.

Il quadro di riferimento normativo relativo alla definizione dei requisiti minimi di sicurezza delle gallerie stradali, ricomprese nelle attività di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato I del D.P.R. 151/11, risulta prevalentemente definito, per le **gallerie rientranti nella rete stradale transeuropea dal D.Lgs. 264/06**, mentre per le **gallerie non rientranti nella rete stradale transeuropea** i requisiti sono parzialmente individuati e riportati in diverse norme (Circolare LL.PP. n. 7938/99 "*Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano merci pericolose*", D.M. 05.06.01 "*Sicurezza nelle gallerie stradali*", D.M. 05.11.01 "*Norme per la costruzione delle strade*", D.M. 14.09.05 "*Norme di illuminazione delle gallerie stradali*" e D.M. 19.04.06 "*Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali*").

Al fine di definire i necessari disposti normativi, il Ministero dell'Interno, competente per la regolazione degli aspetti antincendio delle gallerie stradali ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 139/06, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente per l'emanazione delle norme tecniche stradali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 285/92, hanno avviato i lavori per la **predisposizione di un nuovo e specifico provvedimento recante le norme tecniche per la sicurezza delle gallerie stradali**, da emanarsi nei prossimi mesi.

Nelle more dell'emanazione delle nuove norme tecniche, al fine di dare immediata attuazione al Regolamento di prevenzione incendi, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del D.L. 83/12, **si ritiene necessario ed opportuno fornire agli enti gestori di gallerie alcuni elementi esplicativi** relativi agli adempimenti del D.P.R. 151/11, la cui tempistica è riportata, per i diversi ambiti, nell'allegata tabella riepilogativa.



1. Disposizioni indirizzate ai gestori delle gallerie stradali esistenti di lunghezza superiore ai 500 metri ricadenti nella rete stradale trans europea

A. Per le **gallerie** esistenti, e **non conformi ai requisiti** indicati nel D.Lgs. n.264/06, il termine per la presentazione della scheda asseverata, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio, ed il programma operativo degli interventi di adeguamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D.L. 83/12, rimane fissato al **12 febbraio 2013**¹. Per ciascuna galleria i gestori devono presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente la seguente documentazione:

- **scheda asseverata** da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio allo stato esistenti, con riferimento ai requisiti minimi di cui alla tabella riepilogativa contenuta nell'Allegato 2 del D.Lgs. n.264/06;
- **relazione tecnica** illustrativa delle caratteristiche e delle dotazioni antincendio allo stato esistenti nella galleria di cui alla predetta scheda asseverata, e riportante inoltre, per gli aspetti di sicurezza antincendio, **il programma operativo degli interventi di adeguamento**, da realizzare nei termini prescritti dal D.Lgs. n.264/06, in funzione dell'eventuale non conformità ai requisiti risultante dalla ricognizione riportata nella scheda asseverata, in coerenza con gli strumenti di programmazione degli interventi già approvati.

B. Per le **gallerie** esistenti, **conformi ai requisiti** indicati nel D.Lgs. n.264/06, deve essere presentata la SCIA, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. 151/11, entro il **7 ottobre 2013**².

Al fine di avere una visione organica e complessiva, si chiede ad ogni gestore stradale di presentare ad entrambi i Ministeri contestualmente alla predetta documentazione richiesta entro la data del 12 febbraio 2013, anche l'elenco delle gallerie già conformi di cui verrà presentata la SCIA entro il 7 ottobre 2013.

Al fine di consentire alla Commissione permanente per le gallerie, responsabile della completa attuazione del D.Lgs. n.264/06, di monitorare l'operato dei gestori stradali anche in funzione degli adempimenti amministrativi introdotti dal D.P.R. 151/11, i gestori delle gallerie transeuropee devono trasmettere tutta la citata documentazione, oltre che ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, anche alla Commissione permanente.

¹ *Corrispondente alla data successiva di sei mesi a quella dell'entrata in vigore della L. 7-8-2012 n. 134b - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O.)*

² *Corrispondente alla data successiva di due anni a quella dell'entrata in vigore del D.P.R. 151/11 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 2011, n. 221)*



2. Disposizioni indirizzate ai gestori delle gallerie stradali esistenti di lunghezza superiore ai 500 metri non ricadenti nella rete stradale transeuropea

Per le altre gallerie rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/11, e regolate in modo non organico da una norma tecnica di settore che definisca compiutamente tutti i requisiti di sicurezza ed i termini per gli eventuali adeguamenti, **gli adempimenti amministrativi saranno regolati dalla emananda norma** richiamata nelle premesse.

3. Disposizioni a regime

Per tutte le gallerie stradali esistenti che diventeranno conformi a seguito degli adeguamenti, **la presentazione della SCIA dovrà avvenire, entro i sei mesi successivi la data dell'effettivo completamento degli adeguamenti stessi**, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del D.L.83/12.


4. Disposizioni indirizzate ai gestori di gallerie stradali di nuova realizzazione

Per tutte le **gallerie di nuova realizzazione**, in quanto "nuove attività", ci si deve ricondurre alla disciplina prevista dal comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 151/11, ai sensi della quale la **presentazione della SCIA** deve essere presentata "*prima dell'esercizio dell'attività*" al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, e quindi, nel caso specifico delle gallerie stradali, **prima dell'entrata in esercizio**.

La presente Circolare, finalizzata ad un'organica attuazione del D.P.R. 151/11 che consentirà progressivamente di garantire i requisiti minimi di sicurezza di tutte le gallerie, sia sulla rete stradale transeuropea sia sulla rete stradale ordinaria, urbana ed extraurbana, verrà pubblicata sui siti istituzionali del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per il Ministero dell'interno

Il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile



(Tronca)

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il Capo Dipartimento per le infrastrutture,
gli affari generali ed il personale

(Crocco)





**TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI IN RIFERIMENTO AL D.P.R. 151/11
DA PARTE DEI GESTORI DELLE GALLERIE STRADALI DI L>500 metri**

AMBITO		entro il 12 febbraio 2013	entro il 7 ottobre 2013	successivamente all'entrata in vigore della norma tecnica in corso di predisposizione	entro 6 mesi successivi al completamento degli adeguamenti
GALLERIE STRADALI ESISTENTI	EXTRA TEN L > 500m	conformi	-	-	da stabilirsi nella norma tecnica in corso di predisposizione
	TEN L > 500m	conformi	elenco SCIA ai sensi del c. 4 dell'art. 11 del D.P.R. 151/11	-	
NUOVE GALLERIE STRADALI	tutte le gallerie con L > 500 m	conformi	SCIA ai sensi del c. 1 dell'art. 7 del D.L. 83/12	-	SCIA (termine ultimo 30.10.19) ai sensi del c. 1 dell'art. 7 del D.L. 83/12
		non conformi	scheda asseverata + programma operativo Interventi di adeguamento ai sensi del c.2 dell'art. 7 del D.L. 83/12	-	
		SCIA prima dell'entrata in esercizio ai sensi del c. 1 dell'art. 4 del D.P.R. 151/11			



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Circ. n. 176 /XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
LORO SEDI

OGGETTO: corsi base di specializzazione in prevenzioni incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011. Circolare prot. n° 7213 del 25/05/2012.

Aumento numero massimo di partecipanti.

A seguito di precisa richiesta avanzata nei mesi scorsi dal CNI, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Alfio Pini, ha emanato la circolare allegata, con la quale il numero massimo dei discenti per i corsi di cui all'oggetto, può essere aumentato fino a 60 unità, rispetto alle 40 precedentemente fissate.

Il risultato ottenuto è ulteriore conferma del fattivo rapporto istaurato con il Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha visto recentemente la nascita della newsletter in materia di prevenzione incendi, e vedrà nell'imminente futuro ulteriori iniziative specifiche volte a migliorare e rendere più efficace ed efficiente la collaborazione tra CNI e CNVVF.

Con l'occasione cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Riccardo Pellegatta)

IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambiano)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA III PREVENZIONE INCENDI
L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06716362499 - Fax: 06716362507

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI
Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre, 114 - 00187 - ROMA
Al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
Via di S. Maria dell'Anima, 10 - 00186 - ROMA
Al Consiglio Nazionale dei Chimici
Piazza S. Bernardo, 106 - 00187 - ROMA
Al Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali
Via Po, 102 - 00198 - ROMA
Al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Via Merulana, 38 - 00185 - ROMA
Al Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati
Via Barberini, 68 - 00187 - ROMA
Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e P.I. Laureati
Via di San Basilio, 72 - 00187 - ROMA
Al Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
Via Poste Succursale, 1 - 47100 - FORLI'
Alla Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali - SEDE
Alla Direzione Centrale la Formazione - SEDE
Alla Direzione Centrale Emergenza e il Soccorso Tecnico - SEDE
Alla Direzione Centrale Risorse Umane - SEDE

OGGETTO: Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011. - Circolare prot. n. 7213 del 25/05/2012.

Con precedente nota prot. n. 7213 del 25/05/2012, questa Amministrazione ha definito l'articolazione, il programma e le procedure di approvazione del corso base, nonché dei corsi e seminari di aggiornamento previsti dal decreto 5 agosto 2011, condividendoli con i Consigli Nazionali delle professioni elencate nell'art. 3 dello stesso decreto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA III PREVENZIONE INCENDI

L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06716362513/0 - Fax: 06716362507

Da un primo periodo di implementazione delle suddette nuove modalità di svolgimento dei corsi base e dei corsi e seminari di aggiornamento, è emersa la necessità, rappresentata dagli stessi organismi formatori, di poter ampliare il numero di partecipanti ai corsi in argomento, ad oggi limitato a 40 unità.


Al riguardo, fermo restando l'obiettivo primario sotteso nella circolare in oggetto richiamata di fornire compiutamente tutti gli elementi conoscitivi necessari all'attività professionale nel settore della prevenzione incendi, si ritiene che il numero di discenti possa essere incrementato di 20 unità, verificando nel contempo, da parte del soggetto organizzatore, che sia garantita un'efficace interazione tra discenti e docenti.

Si coglie inoltre l'occasione per ribadire che la documentazione da produrre a corredo della richiesta di approvazione dei corsi base di specializzazione risulta definita dalla circolare prot. n. 7212 del 25/05/20012 in oggetto richiamata; altra documentazione, quale ad esempio, il parere favorevole del Consiglio Nazionale di riferimento ovvero i nulla osta degli Ordini/Collegi e dei rispettivi Consigli Nazionali per quanto riguarda le richieste di adesione al corso, risulta pertanto non più necessaria ai fini delle autorizzazioni da parte di questa Amministrazione.

Giova infine segnalare che la Legge n.190/2012 ha introdotto alcune significative modifiche relativamente all'anagrafe delle prestazioni - autorizzazioni incarichi esterni - dei pubblici dipendenti; per gli adempimenti di rispettiva competenza a carico dei soggetti a vario titolo interessati, si provvede pertanto ad inviare in allegato copia della nota prot. n. 0001028 de 14 gennaio 2013 che la Direzione Centrale delle Risorse Umane di questo Dipartimento ha predisposto in materia.

Si rivolge cortese richiesta affinché gli Uffici in indirizzo assicurino la comunicazione della presente nota agli uffici di competenza.

IL CAPO DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(P.N.I.)




Sostituzione maniglioni antipanico, senza marcatura CE, entro il 16 febbraio 2013

Sintesi DM 03/11/2004 e succ.

Scadenze

Il DM 03/11/2004 “*Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio*” impone l'adeguamento dei dispositivi non marcati CE, in conformità alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125, entro febbraio 2011.

Il successivo DM 06/12/2011 differiva il termine di adeguamento al 16/02/2013.

Campo di applicazione

L'art. 1 del DM 03/11/2004 specifica che il campo di applicazione del decreto contempla i dispositivi di apertura manuale delle porte installate:

- lungo le vie di esodo
- nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
- quando ne sia prevista l'installazione.

Casi di obbligo di sostituzione dei maniglioni

L'art. 3 del DM 03/11/2004 prescrive l'installazione dei dispositivi muniti di marcatura CE nei seguenti casi:

- a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
 - a.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
- b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - b.1) l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
 - b.2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
 - b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

L'art. 5 del DM 03/11/2004 stabilisce infine che i dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3, devono essere sostituiti:

- in caso di “rottura del dispositivo”;
- in caso di “sostituzione della porta”;
- in caso di “modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo”;
- “entro sei anni dalla data di entrata in vigore” del DM 03/11/2004.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA PREVENZIONE INCENDI

Largo Santa Barbara, 2 - 00178 Roma - tel. n. 06.716362508 fax. n. 06.716362507

032101.01.4101.72C2.001



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. **0003788** del **21/03/2013**

**032101.01.4101.72C2.001. attività di
prevenzione incendi delle strutture centrali e
periferiche**

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione note in materia di pubblico spettacolo.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per gli aspetti di interesse, copia delle seguenti note del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale in materia di pubblico spettacolo:

- Prot.n.557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21 febbraio 2013 "*Competenza delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – Verifiche sui locali con capienza pari o inferiore a 200 persone – Intervenuta abrogazione dell'art.124, c.2, Reg TULPS - Quesito*".
- Prot.n.557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14 marzo 2013 "*Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimenti di attrazioni dello spettacolo viaggiante*".

IL DIRETTORE CENTRALE

(Dattilo)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Competenza delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo -
Verifiche sui locali con capienza pari o inferiore a 200 persone - Intervenuta
abrogazione dell'art. 124, c. 2, Reg TULPS - Quesito

ALLA PREFETTURA DI
(Rif. Area II - 63343 dell'11.9.2012)

F I R E N Z E

E, p.c.:

**AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**
- Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Area Prevenzione Incendi

ROMA

A TUTTE LE PREFETTURE-UTG

LORO SEDI

Si fa riferimento alla nota sopraindicata, con la quale codesta Prefettura - allo scopo di corrispondere ad analoghi quesiti posti dal Comune di Empoli - chiede l'avviso di questo Ufficio e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in ordine alle due questioni che seguono:

- a. se il parere sui progetti di nuovi teatri o di altri locali di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone, o su sostanziali modifiche di quelli esistenti, possono essere sostituiti dalla presentazione di una s.c.i.a., per effetto della nuova formulazione dell'art. 19, c. 1, della L. n. 241/1990, fatti salvi i controlli di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 141 Reg. TULPS;
- b. se, a seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 124 Reg. TULPS, sia venuta meno la necessità della licenza per "spettacoli di qualsiasi specie" organizzati nei pubblici esercizi di cui all'art. 86 TULPS.

In ordine al quesito di cui alla lettera a., anche a ritenere non decisiva, nella fattispecie, la espressa esclusione, dal campo di applicazione dell'art. 19 citato, degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, la tesi del Comune di Empoli sembra doversi comunque respingere in ragione della natura giuridica degli atti demandati alle CVLPS e della discrezionalità tecnica che li contraddistingue.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Infatti, in primo luogo, la s.c.i.a., proprio in virtù dell'art. 19 in parola, sostituisce “*ogni atto di autorizzazione, licenza, ...*”, con chiaro riferimento ad un titolo, comunque denominato, di natura autorizzatoria, laddove i pareri delle CVLPS non hanno, appunto, tale natura, inserendosi nel complesso procedimento finalizzato al rilascio della licenza di agibilità o di esercizio da parte dell'amministrazione comunale.

Inoltre, presupposto per la sufficienza di una s.c.i.a – sempre in virtù del citato art. 19 - è la natura vincolata dell'atto autorizzativo da essa sostituito, subordinatamente al mero accertamento positivo dei presupposti e dei requisiti di legge, laddove il parere delle CVLPS presuppone l'esercizio di una discrezionalità tecnica commisurata a ciascuno specifico locale o impianto, con un contenuto, perciò, più ampio di una mera verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Alle valutazioni tecniche delle commissioni, inoltre, è collegato il potere di “*indicare le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni*” (ai sensi dell'art. 141, lettera b., Reg. TULPS) nonché quello di verificare l'attuazione delle prescrizioni imposte.

Con particolare riguardo ai locali e agli impianti con una capienza pari o inferiore a 200 persone, deve perciò confermarsi l'orientamento di questo Ufficio per cui la relazione tecnica prevista dall'art. 141, c. 2, Reg. TULPS può sostituire, stante il tenore letterale della norma, le verifiche previste alla lett. b) e gli accertamenti di cui alle lettere c) e d) del primo comma dello stesso articolo, ma non anche il parere di cui alla lettera a), relativo ai “*progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti*”, restando salvo il potere della commissione di indicare altre cautele ritenute necessarie nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte.

Per quanto attiene al quesito di cui alla lettera **b.**, questo Ufficio ha da tempo formulato l'orientamento che non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio sia soggetto al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 TULPS, con il conseguente parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Al riguardo, si è infatti sostenuto che debbono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende da tali articoli gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.

Conseguentemente, sono stati considerati esenti dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS ed ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali – in definitiva - il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell'ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo.

Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d'ingresso, ecc.) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del TULPS e quelle, connesse, del suo regolamento di esecuzione (con il relativo sistema di controlli e verifiche), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande.

Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es., nei fine settimana).

E' da ritenere, ad avviso di questo Ufficio che l'abrogazione del secondo comma dell'art. 124 vada nella stessa direzione, sancendo a livello normativo un principio analogo a quello ricavato da questo Ufficio per via interpretativa.

Da un lato, infatti, l'art. 124 sembra far riferimento, come indicato dal suo primo comma, non abrogato, ai "piccoli trattenimenti" e, dall'altro, la licenza cui esso si riferisce è quella di cui all'art. 69 TULPS, che non riguarda i locali di pubblico spettacolo, ma le singole attività di intrattenimento svolte nei pubblici esercizi, quando questi – perciò – non cambiano la loro natura per effetto dello spettacolo o dell'intrattenimento.

Una diversa interpretazione, che considerasse esclusa la necessità delle verifiche connesse al rilascio delle licenze di agibilità dei locali di pubblico spettacolo nei confronti di qualsiasi iniziativa di intrattenimento o spettacolo svolta all'interno di pubblici esercizi, indipendentemente dall'entità dell'evento, oltre a comportare un incomprensibile deficit di sicurezza in molti casi, determinerebbe un'altrettanto incomprensibile disparità di trattamento rispetto allo svolgimento delle stesse attività all'aperto o all'interno dei locali o degli impianti pacificamente soggetti alla disciplina dell'art. 68 TULPS.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Mureddu



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimento di attrazioni dello spettacolo viaggiante

ALLA PREFETTURA-UTG DI

CATANIA

(Rif. n. 6733 del 6.2.2013)

E, p.c.:

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
- Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Area Prevenzione Incendi

ROMA

A TUTTE LE PREFETTURE-UTG

LORO SEDI

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale viene chiesto l'avviso di questo Dipartimento in merito alla obbligatorietà o meno nonché all'ampiezza delle verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (prescindendo se comunali o provinciali) in occasione di feste tradizionali e altre manifestazioni aperte al pubblico, sia in spazi all'aperto che al chiuso, anche a carattere religioso o politico, nell'ambito delle quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo e di intrattenimento.

La questione viene posta sia con riferimento ad iniziative che, pur prevedendo la partecipazione di un pubblico stimabile nelle migliaia di unità, non richiedono allestimenti specificamente destinati al suo stazionamento né specifiche delimitazioni del luogo, sia con riguardo al semplice insediamento di gruppi di attrazioni dello spettacolo viaggiante, tanto nel caso di un numero consistente (30 ed oltre), quanto in quello di un numero assai minore.

Va premesso che tutte le ipotesi rappresentate non integrano, come codesta Prefettura correttamente ritiene, la nozione di "parco di divertimento", per il cui esercizio sono richieste la titolarità della licenza di cui all'art. 68 TULPS e la verifica preventiva delle stesse commissioni provinciali ai sensi dell'art. 142 Reg. TULPS.

Al riguardo, pare utile ricordare che la nozione di "parco di divertimento", che non ha una definizione esplicita a livello legislativo, pare presupponga in ogni caso la presenza di elementi quali: l'unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata, una chiara delimitazione dell'area, mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Non integrano, pertanto, la figura del “parco di divertimento” neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (ad es.: in una piazza o in giardini comunali), non delimitati (come detto), con una capienza limitata alle decine di utenti nonchè senza alcuna organizzazione di servizi comuni.

Tali modesti gruppi di attrazioni, dunque, non sono soggetti al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 TULPS, ma a quello previsto per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante (licenza di cui all'art. 69 TULPS), rilasciata in relazione a quelle registrate e munite del codice identificativo ai sensi del D.M. 18.5.2007.

Laddove si sia, invece, in presenza di allestimenti che, benché privi dei requisiti dei “parchi di divertimento”, siano comunque suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, a causa del numero di attrazioni e della entità prevista dell'affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, è opinione di questo Ufficio che sono da ritenere necessari la licenza di cui all'art. 68 TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, indipendentemente dalla presenza o meno di strutture destinate agli spettatori.

In altri termini, indipendentemente dalla natura e dalle finalità dell'evento nel cui ambito sono collocati, l'allestimento di spazi e strutture finalizzati ad una manifestazione musicale ovvero l'allestimento di una significativa pluralità di attrazioni dello spettacolo viaggiante classificate come medie o grandi dall'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968 (benché riconducibili ad una pluralità di gestori), tali da costituire un'area aperta al pubblico e dedicata al divertimento, all'aperto, ben possono costituire “locali di pubblico spettacolo”, soggetti alla relativa disciplina e, quindi, alle verifiche della competente commissione di vigilanza.

Occorre ricordare, a questo riguardo, che gli “allestimenti temporanei” di pubblico spettacolo e trattenimento sono espressamente soggetti a verifica di detta commissione ai sensi dell'art. 141, u.c., del Regolamento di esecuzione del TULPS, che consente una cadenza biennale della verifica stessa solo per quelli di carattere periodico.

Inoltre, già con la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e, successivamente, con il D.M. 19.8.1996 (di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) sono stati definiti “locali” di pubblico spettacolo, tutti i luoghi, anche all'aperto, attrezzati e destinati allo spettacolo, al trattenimento e al divertimento.

In argomento, come noto, non vi sono previsioni normative dalle quali possa ricavarsi con certezza e con carattere di generalità la “misura” dell'evento o la quantità delle attrazioni al di sopra dei quali l'allestimento è soggetto al regime cui si è fatto cenno, sicchè alla loro determinazione non potrà che pervenirsi volta per volta, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Con riguardo alle aree pubbliche in occasione delle manifestazioni in premessa, può determinarsi anche la capienza sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno del 6.3.2001, che presuppongono una chiara delimitazione dell'area destinata all'allestimento; si richiamano, al riguardo, le indicazioni contenute nella circolare n. 17082/114 dell'1.12.2009 con riferimento alle sfilate di carri allegorici.

Va precisato che, nei casi di cui si tratta, oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è, innanzitutto, il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, etc..

Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all'Autorità comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, che presuppone la "regolarità" di ogni attrazione autorizzata (licenza ex art. 69 TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo o istanza di registrazione per le "attività esistenti", documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell'attrazione aggiornato, assicurazione, ecc.).

Ciò non toglie che, rispetto alle singole attrazioni, la Commissione, pur senza eseguire una verifica tecnica sul loro funzionamento, debba effettuare un esame, anche solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al momento del sopralluogo, di quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a seguito del montaggio nel luogo di allestimento (distanza minima tra le varie attrazioni, corretta messa a disposizione del pubblico, ad esempio, per quanto concerne l'impianto elettrico, la recinzione di sicurezza delle parti in movimento, la presenza di cartelli di avviso per il pubblico eventualmente necessari, ecc.), fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell'allacciamento elettrico, di corretto montaggio, ecc.).

Le considerazioni che precedono prescindono dalla riconducibilità delle verifiche alla competenza delle Commissioni comunali o di quelle provinciali di vigilanza, così come dalla nota problematica relativa all'applicazione dell'art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, che interessa quelle provinciali.

Su tale ultimo punto non può che farsi rinvio alla circolare del Gabinetto del Ministro n. 15005/20 Uff. I - AA.GG. del 20 febbraio scorso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mureddu



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0003819 del 21/03/2013

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.

Ai Comandi Provinciali VV.F.

LORO SEDI

LETTERA – CIRCOLARE

Allegati: n. 2 (due)

OGGETTO: Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione.

I distributori di carburanti, di ogni tipo, sono sottoposti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in quanto compresi nella voce 13 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011: "Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi" (sono le ex voci 7 e 18 dell'elenco delle attività soggette ai controlli VVF di cui all'abrogato decreto ministeriale 16/02/1982).

Per ciò che riguarda gli impianti tradizionali, fin dal 31/07/1934, il decreto che riguardava le norme di sicurezza "per la fabbricazione, la detenzione, e il trasporto degli oli minerali" contemplava anche gli aspetti della distribuzione per i fini di autotrazione, ma in modo non esaustivo. I dettagli sono arrivati dopo con le specifiche di questo Ministero, in particolare la n° 10 del 1969, seguita subito dopo dalla n° 54 del luglio del 1970. Queste fornivano le indicazioni necessarie per progettare e realizzare correttamente un impianto di distribuzione di carburante. Con disposizioni successive seguiva l'evoluzione della materia: nel 1973 la realizzazione degli impianti, con funzionamento a gettoni o a moneta; nel 2002 la realizzazione di distributori mobili per aziende agricole. Sempre nel 2002 sono stati forniti i requisiti tecnici per "la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti per autotrazione installati presso gli impianti di distribuzione carburanti". Sono seguite numerose circolari di questo Ministero che riguardavano specifiche, chiarimenti e dettagli in special modo riguardanti i distributori. Ad esempio la colonnina deve essere di tipo approvato e deve corrispondere a certi requisiti. Periodicamente viene redatto e pubblicato con decreto del Ministero dell'Interno l'elenco che contiene le tipologie approvate. Poi vengono stabilite le disposizioni per quanto riguarda: il ciclo chiuso delle autocisterne, la limitazione sulla detenzione di olio lubrificante, la presenza di elettrodotti sull'area dei distributori, il posizionamento del tubo di equilibrio dei serbatoi, gli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

impianti a self service, gli impianti completamente automatizzati e non presidiati. In questo caso il rischio potenziale è dovuto al fatto che l'utente opera da solo e quindi tutto deve essere calcolato in modo tale che, qualunque errore faccia, non subisca dei danni di alcun genere. Altre specifiche hanno riguardato invece il dispositivo per il recupero dei vapori e i distributori mobili di gasolio.

Per la distribuzione del gas naturale per autotrazione oggi è vigente il decreto del Ministro dell'Interno del 24 maggio del 2002 (G.U. n.131 del 6/6/2002) che è stato rettificato in minima parte con un decreto successivo dello stesso anno (D.M. 28 giugno del 2002 – S.O. G.U. n.161 del 11/7/2002) riguardanti le “norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione”. Viene precisato innanzitutto quali siano le tipologie di impianti che vengono presi in esame da questa normativa che sono sostanzialmente di due tipi: gli impianti alimentati da condotta (quelli di cui disponiamo attualmente), e gli impianti alimentati dal carro bombolaio, là dove non è possibile fruire della condotta. Un accorgimento innovativo sempre ai fini della sicurezza (ovvero con l'obiettivo di mantenere gli standard di sicurezza delle altre tipologie di impianti) è stato quello di individuare aree favorevoli dal punto di vista della sicurezza, lontane dai centri abitati o comunque in luoghi con scarsa densità abitativa, concetto che poi è stato ripreso per tutti gli impianti a gas.

Nel 2003 con il DPR n.340 è stato emanato il “Regolamento riguardante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione” (G.U. n.282 del 4/12/2003) modificato ed integrato con il Decreto Interministeriale (Interno e S.E.) del 3/4/2007 e con D.I. (Interno e S.E.) del 23/9/2008.

Con decreto del Ministro dell'Interno del 31/8/2006 (G.U. n. 213 del 13/9/2006) è stata approvata la “regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione con prescrizioni non dissimili da quella del GPL e da quella del metano.

La soluzione tecnologica che prevede **un impianto di distribuzione di gas naturale realizzato mediante stoccaggio criogenico di metano liquido (GNL)** risulta quindi innovativa per le stazioni di rifornimento carburante per le quali al momento la normativa antincendio contempla solamente l'utilizzo di metano allo stato gassoso prelevato da rete fissa o da carro bombolaio.

L'innovazione tecnologica, di cui si occupa la presente circolare, consiste quindi nella possibilità di stivare il metano allo stato liquido refrigerato entro un serbatoio criogenico, che allo stato attuale è nella stragrande maggioranza dei casi realizzato in esecuzione fuori terra, nel quale il prodotto è mantenuto ad una pressione di pochi bar in condizioni di temperatura pari a -160° C. L'isolamento termico del serbatoio è normalmente ottenuto mediante intercapedine in cui è realizzato il vuoto. Il metano liquido viene gassificato, previo pompaggio, mediante un evaporatore riscaldato normalmente ad aria atmosferica dal quale, uscendo, viene conservato normalmente a pressione di 220/250 bar entro pacchi bombole di tipo tradizionale, che appartengono già alla filiera dello schema tradizionale (recipienti di accumulo/smorzamento).

In buona sostanza l'innovazione dell'impianto (vedi schema allegato 1), di cui si occupa la guida tecnica in oggetto (allegato 2), consiste nella sostituzione dell'allaccio a condotta/carro bombolaio con sistema comprendente il serbatoio di metano refrigerato del tipo fuori terra ed annessa linea di pompaggio e gassificatore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Lo stato attuale delle conoscenze sperimentali dello specifico impianto suggerisce di accantonare l'approccio deterministico fornendo, nella guida tecnica allegata, delle linee di indirizzo di corretta progettazione e buona tecnica realizzativa che possano costituire ausilio ai Comandi prov.li nella valutazione dei progetti di prevenzione incendi, lasciando comunque al professionista ogni libertà di progettare con le metodologie richiamate nel DM 09/05/2007 avente per argomento le "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio" dimostrando il raggiungimento degli obiettivi anche con sistemi/distanze/impiantistica diverse da quelle segnalate con la presente circolare.

Risulta opportuno fare rilevare che questa specifica sezione di impianto, che costituisce proprio l'aspetto innovativo, è regolamentata dalla norma UNI EN 13645-2006 "Installazioni ed equipaggiamenti per il gas naturale liquefatto (GNL) – Progetto di installazioni di terra a capacità di stoccaggio fra 5 e 200 t", di cui, nella progettazione e realizzazione dell'impianto, si raccomanda il rispetto. Una seconda fondamentale normativa tecnica europea è stata emanata con la UNI EN 1160 (edizione giugno 1998), ove sono definite le caratteristiche generali del gas naturale liquefatto.

La Guida tecnica allegata alla presente lettera-circolare, è stata approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ed ha espletato la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE.

Il Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco

(PINI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

ALLEGATO - 1


SCHEMA IMPIANTO ALIMENTAZIONE GNL

STAZIONI L-GNC

- 1 - Autobotte GNL
- 2 - Serbatoio di stoccaggio GNL
- 3 - Linea di alimentazione GNL della pompa
- 4 - Pompa criogenica alta pressione
- 5 - Linea alimentazione GNL del vaporizzatore
- 6 - Vaporizzatore del GNL
- 7 - Linea GNC
- 8 - Protezione di 1° grado
- 9 - Pacco bombole
- 10 - Linea GNC
- 11 - Erogatore GNC
- 12 - Veicolo alimentato GNC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Alimentazione da serbatoio e autobotte
- GNC prodotto da pompa e vaporizzatore
- Rifornisce veicoli GNC



La guida tecnica si occupa dell'impianto di alimentazione GNL a servizio di un impianto di distribuzione GNC per autotrazione, quindi sino ai recipienti di accumulo (punto 8) che sono normati al punto 2.5 "Locale recipienti di accumulo" del D.M. 28/6/2002.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

ALLEGATO - 2

GUIDA TECNICA ED ATTI DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVI AD IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL) CON SERBATOIO CRIOGENICO FUORI TERRA A SERVIZIO DI STAZIONI DI RIFORNIMENTO DI GAS NATURALE COMPRESSO (GNC) PER AUTOTRAZIONE.

TITOLO I INFORMAZIONI

1. Informazioni relative al GNL

1.1 Il prodotto

Si premette che le presenti informazioni sono tratte dalla norma europea UNI EN 1160 (*Installazioni ed equipaggiamenti per il gas naturale liquefatto - Caratteristiche generali del gas naturale liquefatto*).

Il gas naturale liquefatto (GNL) è un fluido allo stato liquido, composto principalmente da metano, può anche contenere minime quantità di etano, propano, azoto o altri componenti abitualmente presenti.

I potenziali pericoli derivanti dalla manipolazione del GNL sono essenzialmente legati alle tre proprietà principali:

1. il GNL è estremamente freddo: alla pressione atmosferica ed in funzione della composizione il punto di ebollizione del GNL è di circa -160 °C. A questa temperatura il vapore è più denso dell'aria.
2. Quantità molto piccole di liquido producono grandi volumi di gas: da un volume di liquido se ne generano 600 di gas.
3. il GNL è infiammabile in percentuale dal 5 % al 15 % miscelato in aria.

La composizione del GNL comprende una quantità di metano sempre superiore al 75 %.

La massa volumica è in genere compresa fra 430 e 470 Kg/m³, in dipendenza anche della temperatura.

1.2 Il GNL nell'ambiente

Quando il GNL è disperso al suolo, dopo un periodo di intensa ebollizione iniziale, la velocità di evaporazione decresce rapidamente per stabilizzarsi ad un valore costante determinato dalle caratteristiche termiche del suolo e dagli apporti di calore provenienti dall'ambiente esterno.

Inizialmente il gas prodotto per evaporazione risulta a temperatura praticamente identica a quella del GNL ed è più denso dell'aria ambiente a causa della bassa temperatura. Questo gas inizialmente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

si presenta come uno strato che lambisce il suolo limitrofo, successivamente riceve calore dall'ambiente circostante. Una volta che la temperatura raggiunge -113°C per il metano puro o -80°C per il GNL (in funzione della composizione) il vapore inizia ad essere più leggero dell'aria e tende a disperdersi verso l'alto.

In seguito a fuoriuscite si formano nuvole di nebbia per condensazione del vapore acqueo nell'atmosfera. Quando la nebbia è visibile costituisce un utile indicatore degli spazi occupati dal gas evaporato e la nuvola rappresenta un'indicazione cautelativa dell'estensione della miscela infiammabile gas naturale-aria.

In caso di perdita da un contenitore in pressione o tubazioni il GNL fuoriesce sotto forma di getto nell'atmosfera espandendosi ed evaporando allo stesso tempo. Questo fenomeno si accompagna ad un'intima miscelazione con l'aria: una gran parte del GNL è contenuta nella nuvola gassosa inizialmente sotto forma di aerosol, in seguito l'aerosol vaporizza continuando a mescolarsi con l'aria.

1.3 Effetti fisici

Sono possibili gli effetti fisici richiamati nella norma UNI EN 1160/98 e nel seguito riportati.

1.3.1 Rollover

Il termine "rollover" si riferisce ad un fenomeno per il quale grandi quantità di gas possono essere emesse da un serbatoio di GNL in breve tempo. Ciò potrebbe causare sovrappressione nel serbatoio a meno di prevenire il fenomeno, o di considerarlo in fase di progetto.

È possibile che nei serbatoi di stoccaggio del GNL si formino due strati, o celle, stabilmente stratificati, generalmente come risultato di una miscelazione non adeguata di GNL fresco con un fondo di massa volumica differente. All'interno delle celle la massa volumica del liquido è uniforme, ma la cella inferiore è composta di liquido avente massa volumica maggiore di quello della cella superiore.

Successivamente, a causa dell'ingresso di calore nel serbatoio, del trasferimento di calore e di massa tra le celle e dell'evaporazione sulla superficie del liquido, le celle equilibrano la loro densità e alla fine si miscelano. Questa miscelazione spontanea viene chiamata rollover, e se, come spesso avviene, il liquido nella cella inferiore è diventato surriscaldato rispetto alla pressione della zona vapore del serbatoio, il rollover è accompagnato da un aumento nella formazione di vapore.

Talvolta, l'aumento è rapido e notevole. In pochi istanti l'aumento di pressione nel serbatoio è sufficiente a far aprire le valvole di sicurezza.

Una prima ipotesi considerava che, nel caso in cui la densità dello strato superiore avesse superato quella dello strato inferiore, sarebbe avvenuta un'inversione, da cui il termine rollover. Ricerche più recenti mostrano che non è questo il caso, e che, come descritto sopra, avviene una rapida miscelazione.

I potenziali incidenti da rollover sono generalmente preceduti da un periodo in cui la velocità di produzione del gas di evaporazione è significativamente più bassa del normale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Le velocità di evaporazione dovrebbero essere quindi attentamente sorvegliate, per assicurare che il liquido non stia immagazzinando calore.

Se vi è il sospetto di ciò, si dovrebbe tentare di far circolare il liquido, per favorire la miscelazione.

Il rollover può essere evitato gestendo bene lo stoccaggio. I GNL provenienti da fonti diverse e aventi differenti composizioni, dovrebbero preferibilmente essere stoccati in serbatoi separati. Se ciò non è possibile in pratica, dovrebbe essere assicurata una buona miscelazione durante il riempimento del serbatoio.

Un elevato contenuto di azoto nel GNL, prodotto negli impianti per la copertura delle punte di consumo, può anch'esso causare un rollover poco dopo il termine del riempimento del serbatoio.

Occorre comunque evidenziare che il fenomeno del rollover interessa serbatoi con capacità superiore ai 30.000 galloni corrispondenti a 113.000 litri (Fonte: Drake 1973 - Idaho National Engineering Laboratory - Quality Risk Assessment for an LNG Refuelling Station and Review of Relevant Safety Issues).

1.3.2 RPT

Quando due liquidi a temperatura differente vengono a contatto, possono generarsi reazioni esplosive in determinate circostanze. Questo fenomeno, chiamato transizione rapida di fase (RPT), può verificarsi quando vengono a contatto il GNL e l'acqua. Sebbene non si verifichi combustione, questo fenomeno manifesta tutte le altre caratteristiche tipiche di un'esplosione.

Le transizioni rapide di fase (RPT) derivanti dal versamento di GNL su acqua, sono state rare e con conseguenze limitate.

1.3.3 BLEVE

Qualsiasi liquido al suo punto di ebollizione o ad esso prossimo e al di sopra di una certa pressione, evapora in modo estremamente rapido se rilasciato improvvisamente, in seguito alla rottura del circuito in pressione. Questo violento fenomeno di espansione è noto per aver provocato il lancio di intere sezioni di recipienti rotti a parecchie centinaia di metri.

Esso è noto come esplosione per espansione di vapori di un liquido in ebollizione (BLEVE).

È altamente improbabile che una BLEVE avvenga in un'installazione di GNL, o perché il GNL è immagazzinato in un serbatoio che subisce una rottura a bassa pressione (e in cui la velocità di formazione del vapore è bassa, o perché esso viene immagazzinato e trasferito in contenitori e tubazioni in pressione, coibentati, che sono quindi protetti contro l'incendio.

2. Campo di applicazione

La presente guida tecnica si applica agli impianti di alimentazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) con serbatoio fuori terra, a servizio di stazioni di rifornimento di Gas Naturale Compresso (GNC) per autotrazione. Detti impianti sono definiti anche come "Impianti L-GNC". Per la parte di impianto relativa al GNC si rimanda alle specifiche norme vigenti in materia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

3. Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di cui al punto 2 possono essere realizzati e gestiti secondo la presente guida tecnica, in modo da garantire i seguenti obiettivi:

- a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione;
- b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all'impianto;
- d) ridurre per quanto possibile la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi.
- e) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

4. Disposizioni tecniche e loro applicazione

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 3 la guida tecnica di prevenzione incendi si applica agli impianti di nuova realizzazione nonché a quelli in regola con la normativa antincendio nel caso si vogliano apportare modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, nonché nei seguenti casi:

- a) potenziamento dell'impianto, ovvero aumento della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- b) ristrutturazione dell'impianto, ovvero insieme sistematico di opere che riguardano l'intero impianto di alimentazione o lavori che prevedono la sostituzione dei serbatoi, o interventi da realizzare sugli elementi pericolosi di cui al successivo titolo III punto 3.

5. Ubicazione dell'impianto

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non possono sorgere:

- a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n° 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al titolo III punto 2 della presente guida tecnica, e dall'area di sosta dell'autocisterna, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
- b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a 3 tre metri cubi per metro quadrato;
- c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

2. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori vincoli o limitazioni all'installazione dell'impianto derivanti dal rispetto di regolamenti, concessioni, licenze, disposizioni o atti comunque denominati, emanati dalle altre Autorità competenti.

3. La rispondenza dell'area prescelta per l'installazione dell'impianto alle caratteristiche urbanistiche della zona, deve essere attestata dal sindaco o comprovata da asseverazione a firma di tecnico abilitato, competente per la sottoscrizione del progetto dell'impianto medesimo.

6. Commercializzazione CE

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione della presente guida tecnica prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione della presente guida tecnica se conformi alle suddette disposizioni.

3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dalla presente guida tecnica, possono essere impiegati nel campo di applicazione della guida stessa.

TITOLO II **GENERALITA'**

0. PRINCIPI COMUNI

0.1 Gli insiemi e le attrezzature costituenti l'impianto devono essere specificatamente realizzati per l'installazione prevista, secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.

0.2 La pressione massima di ciascuna parte d'impianto di rifornimento deve essere non superiore alla massima pressione di esercizio di ciascun componente e di ciascuna tubazione costituente detta parte. Particolare attenzione deve essere inoltre prestata alla pressione massima di mandata del sistema di pompaggio nonché al controllo e gestione delle temperature sulla linea a valle del vaporizzatore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

1. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI.

1.1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'Interno in data 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

1.2. Per quanto più specificatamente attinente il campo di applicazione in oggetto, si riportano le specifiche definizioni che qui seguono:

1.2.0 Gas naturale (GN):

fluido combustibile incolore, inodore, costituito da una miscela di idrocarburi, principalmente metano e che può contenere anche etano, propano ed altri idrocarburi. Generalmente può anche includere piccole quantità di gas inerti come l'azoto e l'anidride carbonica e tracce di altri costituenti.

1.2.1 Gas naturale liquefatto (GNL):

gas naturale allo stato liquido.

1.2.2 Gas naturale compresso (GNC):

gas naturale in forma gassosa a pressione maggiore di quella atmosferica.

1.2.3 Biometano:

gas risultante da un processo di purificazione del biogas, le cui caratteristiche finali sono le stesse del gas naturale come specificato nei "codici di rete".

1.2.4 Stoccaggio di gas naturale compresso (buffer/pacco bombole):

modalità di detenzione in sito del quantitativo di GNC necessario al corretto funzionamento dell'impianto che si può realizzare mediante uno o più recipienti di accumulo realizzati mediante bombole, supportate da idonea struttura, collegate fra loro e da collocarsi in locali normati dal punto 2.5 del D.M. 28/6/2002 (S.O. G.U. n.161 del 11/7/2002).

1.2.5 Capacità di smorzamento (dumper):

volume geometrico contenente gas naturale in fase liquida e/o gassosa, destinato a livellare o ridurre le pulsazioni di pressione indotte da una macchina volumetrica alternativa.

1.2.6 Serbatoio criogenico:

recipiente destinato al contenimento ed utilizzazione del GNL, collegato agli impianti.

1.2.7 Torcia fredda:

dispositivo dedicato al raccoglimento degli spurghi di gas naturale dell'impianto di rifornimento o di una parte dei questo, al fine di convogliare detti spurghi ad una quota ed una posizione considerata di sicurezza. La torcia fredda talvolta è rinominata con i termini di fiaccola fredda, colonna di scarico o di spurgo, etc. (vent stack, cold flare in inglese).

1.2.8 Gas di evaporazione (boil-off):

gas risultante dall'evaporazione naturale del GNL in prossimità del suo stato di equilibrio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

1.2.9 Capacità di un serbatoio:

volume geometrico interno del serbatoio.

1.2.10 Capacità utile di un serbatoio:

massima capacità del serbatoio utilizzabile in sicurezza e definita dal costruttore.

1.2.11 Criostato (barrel):

recipiente destinato al contenimento delle pompe sommerse.

1.2.12 Sistema di contenimento:

area idonea a contenere una fuoriuscita accidentale di GNL

1.2.13 Area di sosta dell'autocisterna:

area delimitata da apposita segnaletica orizzontale corrispondente alla proiezione in pianta dell'ingombro massimo dell'autocisterna durante le operazioni di travaso.

1.2.14 Punto di scarico dell'autocisterna:

punto di connessione tra l'autocisterna e le manichette flessibili utilizzate durante le operazioni di travaso, posto immediatamente a valle delle valvole di intercettazione dell'autocisterna.

1.2.15 Punto di riempimento:

punto di connessione della manichetta flessibile alle tubazioni fisse dell'impianto per il riempimento del serbatoio criogenico.

1.2.16 Raccordo rapido per travaso:

dispositivo che permette la connessione delle estremità libera delle manichette flessibili di travaso, rispettivamente dalla cisterna al punto di riempimento senza ricorso ad utensili dedicati per le sole operazioni di riempimento. La manichetta può avere una sola o entrambe le estremità libere. L'estremità fissa, invece, può essere collegata all'impianto tramite l'impiego di giunzioni permanenti o non permanenti

1.2.17 Tubazioni flessibili:

tratti di tubazione di lunghezza limitata che, grazie alla loro flessibilità, consentono di collegare terminali di tubazioni rigide con apparecchiature o recipienti.

1.2.18 Stazione di rifornimento:

sito o area di proprietà confinata ove trovano collocazione gli impianti di rifornimento mono o multi-carburante, ivi comprese tutte le attrezzature ed i componenti per il loro funzionamento, unitamente a tutti i locali di servizio destinati alle attività accessorie.

1.2.19 Impianto di rifornimento GN:

complesso costituito da attrezzature, componenti ed accessori finalizzati alla distribuzione del GNL e/o GNC per autotrazione, installato in una stazione di rifornimento.

1.2.20 Impianto di Alimentazione GNL:

complesso costituito da attrezzature, componenti ed accessori finalizzati alla alimentazione di GNL per autotrazione, a servizio di un impianto di rifornimento GNC.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

1.2.21 Tubazioni flessibili di travaso (manichette):

tubazioni con rigidità ridotta utilizzate per il travaso che consentono di collegare il punto di scarico dell'autocisterna con il punto di riempimento dell'impianto.

1.2.22 Personale operativo:

personale adeguatamente formato ed autorizzato ad intervenire anche nella gestione delle emergenze, localmente o a distanza, sul controllo dell'impianto. Può comprendere anche i conducenti dei mezzi che riforniscono l'impianto.

1.2.23 Pompa criogenica:

macchina operatrice che lavora con fluidi criogenici, atta alla pressurizzazione e/o movimentazione degli stessi.

1.2.24 Vaporizzatore:

Sistema per la vaporizzazione del GNL.

1.2.25 Valvola di sicurezza:

valvola limitatrice di pressione a funzionamento automatico avente un ingresso ed uno scarico, ed il cui scopo è quello di impedire che un impianto o parte di esso, contenente liquidi o gas/vapori, possa essere sottoposto ad una pressione superiore a quella di progetto.

1.2.26 Locali tecnici:

strutture di alloggiamento delle apparecchiature costituenti l'impianto, installate all'interno delle pertinenze della stazione di rifornimento.

1.2.27 Locali di servizio:

strutture e ambienti destinati alle attività accessorie quali uffici, locali vendita magazzini, servizi igienici, impianti di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posti di ristoro, abitazione del gestore ecc., situate nelle pertinenze della stazione di rifornimento.

1.2.28 Piazzali:

aree dove accedono e sostano gli autoveicoli per il rifornimento.

1.2.29 Area di pertinenza dell'impianto di alimentazione GN:

area di pertinenza sulla quale insistono gli elementi costitutivi dell'impianto di alimentazione GNL e GNC.

1.2.30 Barriera di confinamento:

pareti o muri di altezza minima pari ad almeno 2.00 m rispetto al piano dell'area che si intende confinare, preposti al confinamento di rilasci di gas naturale evaporato nel caso di sversamento improvviso da uno degli elementi dell'impianto.

1.2.31 Valvola ad auto chiusura (Uomo morto):

Valvola di intercettazione a comando manuale dotata di un dispositivo automatico di autochiusura in grado di funzionare anche in condizione di emergenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

TITOLO III IMPIANTI DI RIFORNIMENTO GNC DA GNL (L-GNC)

1. Elementi costitutivi dell'impianto di alimentazione GNL.

1.1 Gli impianti inerenti la presente guida tecnica possono comprendere i seguenti elementi:

- a) serbatoio/i fissi;
- b) i punti di riempimento;
- c) pompe adibite alla compressione del GNL;
- d) Torcia fredda;
- e) vaporizzatori di GNL;
- f) pompe adibite al riempimento dei serbatoi fissi;
- g) tubazioni di collegamento.

2 Elementi pericolosi dell'impianto di alimentazione GNL.

2.1 Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza e di protezione, quelli indicati al precedente punto 1 lettere a, b, c, d, e ed f.

2.2 Ai sensi di questa guida tecnica gli elementi indicati al precedente punto 1 lettera e) -- qualora assimilabili alle tubazioni come nel caso dei vaporizzatori atmosferici etc. --, non sono sottoposti alle distanze di sicurezza e di protezione.

3 Serbatoi criogenici

3.1 Disposizioni generali

3.1.1 I serbatoi criogenici devono essere installati e connessi all'impianto in modo fisso.

3.1.2 La massima capacità dei serbatoi è complessivamente di 100 m³, corrispondente alla capacità totale di uno o più serbatoi. Ai fini del calcolo della capacità complessiva dei serbatoi, eventuali "barrel" esterni non sono computati purché il loro volume geometrico non sia maggiore di 0,6 m³ ciascuno.

3.1.3 I serbatoi criogenici per GNL sono contenitori termicamente isolati installati su spazio scoperto, fuori terra e con facilità di ispezione visiva.

3.1.4 I serbatoi e le relative apparecchiature devono essere progettati per ridurre al minimo la possibilità di perdita di liquido in situazioni accidentali.

3.1.5 Le linee di collegamento dei serbatoi devono essere dotate di valvole di intercettazione saldate ed installate il più vicino possibile al serbatoio, essere compatibili con il fluido contenuto e garantire la corretta operabilità anche in condizione di emergenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

3.2 Disposizioni particolari dei serbatoi criogenici

Ai fini della sicurezza antincendio è necessario osservare le prescrizioni che seguono:

3.2.1 I serbatoi criogenici di GNL abbiano un grado di riempimento non maggiore di quanto stabilito dal costruttore del serbatoio.

3.2.2 Gli accessori dei serbatoi devono essere facilmente accessibili da parte del personale operativo.

3.2.3 Al fine di preservare l'integrità strutturale dei supporti del serbatoio e dell'involucro esterno, se realizzati con materiali non resilienti alle temperature del GNL, è necessario prevedere un sistema di allontanamento del GNL riversato o alternativamente di protezione dal contatto da eventuale GNL rilasciato.

3.2.4 I serbatoi criogenici devono essere dotati di un dispositivo di monitoraggio continuo della idonea capacità di isolamento termico in grado di attivare un sistema di allarme.

3.2.5 I serbatoi devono essere collegati ad opportuna torcia fredda dimensionata come descritto al successivo punto 8. Tale torcia fredda può essere limitata agli spurghi del serbatoio oppure utilizzata anche come torcia fredda d'impianto purché ne siano dimostrati i requisiti di dimensionamento previsti al punto 8 qui sopra richiamato.

3.2.6 Il sistema di riempimento, verifica del livello e dell'eventuale traboccamento devono essere realizzati in modo da minimizzare le emissioni di gas naturale in atmosfera.

Il serbatoio deve essere equipaggiato di un sistema di misura del livello in grado di attivare un primo allarme di alto livello al raggiungimento del 85 % del livello massimo indicato dal costruttore mentre al raggiungimento della capacità massima consentita dal costruttore deve attivarsi un allarme e un blocco del riempimento.

Inoltre deve essere anche previsto un sistema di misura a traboccamento per la verifica del massimo livello del serbatoio.

3.2.7 Eventuali linee comunicanti con l'esterno, come ad esempio il controllo del massimo livello o eventuali spurghi, devono essere dotati di sistema di tipo "uomo morto".

3.2.8 Dovrà essere previsto un sistema di allarme sulla pressione che si attiva al raggiungimento dell'80 % della pressione di progetto del serbatoio, in grado di attivare un sistema di gestione tale da impedire eventuali scarichi di gas naturale in torcia fredda.

3.2.9 Dovranno essere idoneamente ancorati alla loro platea nel rispetto delle norme vigenti.

4 Pompe

4.1 Le pompe criogeniche adibite alla compressione del GNL sono installate:

- a) sommerse, in barrel interni o esterni ai serbatoi criogenici;
- b) esterne, completamente all'aperto oppure sotto tettoia. Ai fini della presente regola tecnica per tettoia si intende una copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno su due lati contrapposti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

c) all'interno di un box chiuso realizzato e ventilato conformemente a quanto previsto dal Decreto 24 maggio 2002 e s.m.i., e corredato con rilevatore di presenza di gas naturale collegato al sistema di emergenza.

4.2 Qualora presenti, le pompe adibite al riempimento dei serbatoi fissi da cisterna mobile devono essere installate secondo le modalità riportate alle lettere a), b) o c) del precedente comma 1.

4.3 Dovranno essere idoneamente ancorate alle rispettive platee nel rispetto delle norme vigenti.

5 Vaporizzatori

5.1 I vaporizzatori devono essere dimensionati in modo tale da garantire, in qualunque condizione di funzionamento e temperatura ambientale, che non possa essere raggiunta una temperatura inferiore a quella di progetto nell'impianto a valle del vaporizzatore stesso.

5.2 A valle del vaporizzatore dovrà essere prevista l'installazione di un dispositivo di controllo della temperatura di uscita del gas asservito ad un dispositivo automatico di blocco.

5.3 Qualora si adottino vaporizzatori con sistemi di riscaldamento a liquidi dovrà essere predisposto, oltre a quanto indicato al precedente punto 5.2, anche un idoneo sistema di controllo della temperatura del liquido in grado di arrestare automaticamente il flusso del gas naturale prima che possa essere raggiunta una temperatura inferiore a quella di progetto dell'impianto a valle del vaporizzatore stesso, nonché prima che possa essere raggiunta una temperatura che faccia congelare il liquido.

5.4 Dovranno essere idoneamente ancorati alla loro platea nel rispetto delle norme vigenti.

6 Sistema di contenimento

6.1 Deve essere previsto almeno un sistema di contenimento delle eventuali limitate perdite di GNL. Tale sistema costituisce un'area di confinamento a forma di vaso interrato o delimitato da muretti o delimitato dalla topografia del terreno ovvero da appropriata inclinazione dei piani di campagna atta ad impedire che le eventuali limitate perdite di GNL si espandano oltre l'area di pertinenza dell'impianto di alimentazione GNL.

6.2 Qualora, nel rispetto del punto 7.6 della norma UNI EN 13645/2006, il progettista, nella sua analisi del rischio, ritenga che non possa escludersi la possibilità della perdita totale del liquido dovrà essere prevista una vasca di contenimento per l'intera capacità, con tutte le caratteristiche realizzative e di protezione indicate nella stessa Norma UNI. Chiaramente andranno riconsiderate le distanze di sicurezza e di protezione di cui ai successivi punti 16 e 17 che non sono afferenti a tale caso.

7 Barriera di confinamento

7.1 Le barriere di confinamento consentono di contenere eventuali rilasci di prodotto permettendo la riduzione delle distanze di sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

7.2 Le barriere devono essere realizzate in muratura ovvero con strutture metalliche o di altro materiale non combustibile, purché sia rispettato il principio progettuale di cui al seguente comma 4.

7.3 Le barriere devono avere le caratteristiche di altezza come definito al Titolo II, punto 1.2.30 e di estensione in larghezza, conformemente alla regola del filo teso, comunque non inferiore a 20 m qualora la barriera non circoscriva integralmente l'area di pertinenza dell'impianto.

7.4 Le barriere devono essere di tipo continuo, non devono presentare aperture, griglie o altri elementi che compromettono la funzione di contenimento di Gas Naturale liquido o gassoso per tutta la loro superficie.

Eventuali cancelli, porte e/o comunque varchi di accesso devono essere realizzati e gestiti in maniera tale di soddisfare la medesima funzione delle barriere.

Dovranno essere previsti idonei sistemi di allontanamento delle acque meteoriche che permettano la separazione acqua/GNL onde evitare immissioni di prodotto nella rete fognaria.

8 Torcia fredda

8.1 Le torce fredde sono dei condotti in acciaio resiliente alle temperature del GNL dislocati nell'impianto di alimentazione in posizioni ove sia ammessa una emissione temporanea e limitata nel tempo di Gas Naturale o uno scarico all'aria per emergenza.

8.2 La dimensione di ciascuna torcia fredda deve poter evacuare una portata di Gas Naturale non minore della somma delle portate degli elementi ad essa connessi e conformi alle normative vigenti; in ogni caso la quantità di dette torce presenti in un impianto deve essere ridotta al minimo necessario.

8.3 Il Gas Naturale deve fuoriuscire dalle torce fredde ad un'altezza non inferiore a 2.5 metri dal piano campagna e comunque almeno 1 metro al di sopra di eventuali elementi o apparecchiature dell'impianto o della stazione di rifornimento.

8.4 Il punto di emissione delle torce fredde deve essere realizzato in modo da prevenire l'ingresso di acque meteoriche.

9 Recinzione

9.1. Gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 2 devono essere recintati -- laddove non siano già protetti con altri mezzi -- per inibire l'accesso al personale non autorizzato.

9.2 La recinzione deve avere un'altezza non inferiore a 1,8 m e deve essere realizzata almeno con rete metallica sostenuta da pali, o con grigliati metallici, su cordolo di calcestruzzo armato.

In ogni caso devono essere realizzate opportune difese al fine di impedire urti accidentali di parti dell'impianto da parte di veicoli in transito.

9.3 Nel caso in cui l'impianto fosse dotato di box chiusi per pompe e compressori che conservino requisiti di sicurezza di primo o secondo grado, oppure nel caso di realizzazione di barriere di confinamento, dette pareti costituiscono recinzione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

9.4 Dovrà essere garantito un sistema di esodo dall'area delimitata con la recinzione apribile verso l'esterno.

9.5 Le distanze tra la recinzione e gli elementi pericolosi di cui sopra devono consentire l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.

9.6 Parte della recinzione può coincidere con la recinzione dell'area della Stazione di rifornimento.

10 Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio

10.1 Gli impianti di alimentazione GNL devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche qui nel seguito definite:

10.2 Il sistema è costituito da pulsanti di sicurezza, a riarmo manuale, collocati in prossimità dei punti operativi dell'impianto ovvero almeno nel punto di riempimento, nella zona rifornimento veicoli e nel locale gestore, in grado di:

- isolare completamente ciascun serbatoio criogenico dalle condutture di collegamento delle pompe criogeniche e del riempimento mediante valvole di intercettazione comandate a distanza;
- fermare le pompe criogeniche installate nell'impianto;
- essere associato al sistema di emergenza sull'autocisterna attivando la chiusura delle valvole di fondo e lo spegnimento del motore dell'autocisterna stessa;
- interrompere integralmente il circuito elettrico e di comando dell'impianto di rifornimento, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano e comandano impianti di sicurezza;

10.3 Il sistema di emergenza deve intervenire nel più breve tempo possibile e comunque concludersi entro massimo 15 secondi dall'attivazione ed il ripristino delle condizioni di esercizio deve essere eseguibile solo manualmente, previa eliminazione da parte dell'operatore dello stato di pericolo che ne ha provocato l'attivazione.

10.4 Ogni pulsante del sistema di emergenza deve essere collocato in posizione facilmente raggiungibile ed essere evidenziato con idonea segnaletica e deve essere integrato con gli altri pulsanti di emergenza della stazione di rifornimento.

10.5 In prossimità dei punti pericolosi dell'impianto devono essere posti elementi automatici ovvero elementi meccanici fusibili in grado di attivare il sistema di emergenza in caso di incendio.

10.6 L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di svuotamento delle condotte collegato alla torcia fredda, le cui valvole di comando devono essere chiaramente identificabili mediante apposita segnaletica.

11 Dispositivi e configurazione del punto di riempimento dei serbatoi criogenici

11.1 E' consentita al massimo l'installazione di non più di un punto di riempimento per ogni serbatoio.

11.2 La distanza tra il punto di riempimento e il serbatoio deve, di norma, essere la più breve possibile, compatibilmente con la compensazione dei ritiri termici delle linee criogeniche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

11.3 I punti di riempimento ed i dispositivi e le linee ad essi associati, devono essere protetti conformemente a quanto prescritto nel precedente punto 9.

11.4 La massima distanza tra punto di riempimento e punto di scarico dell'autocisterna deve essere non superiore a 5 m, con manichette non superiori a 6 m.

11.5 Pompe criogeniche possono essere in dotazione all'impianto oppure all'autocisterna.

11.6 Le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi possono essere eseguite mediante linee realizzate con manichette flessibili di travaso, con l'ausilio di una pompa.

11.7 Le manichette flessibili di travaso possono essere in dotazione all'impianto o all'autocisterna.

11.8 Il punto di riempimento, deve essere munito di una valvola di non ritorno, in posizione protetta rispetto ad eventuali danni causati da strappo della manichetta, e di una valvola di intercettazione automatica di tipo normalmente chiuso.

11.9 Nel caso di utilizzo di manichette flessibili di travaso in dotazione all'impianto, l'estremità di attacco delle manichette all'autocisterna devono essere munite di un sistema atto ad impedire il rilascio accidentale di GNL in caso di perdita di tenuta della manichetta (p.e. "valvola di eccesso di flusso") nonché di un dispositivo di intercettazione manuale o automatico con fermo nella posizione di chiusura.

11.10 Nel caso di utilizzo di manichette flessibili di travaso in dotazione all'autocisterna, immediatamente a valle o a monte della valvola di intercettazione manuale dell'autocisterna si deve installare un sistema atto ad impedire il rilascio accidentale di GNL in caso di perdita di tenuta della manichetta (p.e. "valvola di eccesso di flusso").

11.11 Le parti terminali libere delle manichette flessibili di travaso devono essere munite di raccordi rapidi.

11.12 Il collegamento tra autocisterna e serbatoio deve essere attuato in modo da assicurare la continuità elettrica. Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di riempimento deve essere predisposta una presa di terra per la messa a terra dell'autocisterna.

11.13 La zona in prossimità del punto di riempimento deve essere protetta da un impianto di rilevazione. Detto impianto deve attivare il sistema di emergenza di cui al precedente punto 10.

12 Impianto Elettrico

12.1 Gli impianti pubblici di rifornimento di Gas Naturale per autotrazione di cui al presente Titolo III devono essere dotati di impianti elettrici realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968), e la loro conformità deve essere attestata secondo le procedure di cui al Decreto del Min. dello Sviluppo Economico 22/1/2008 n.37 (G.U. n. 61 del 12/3/2008).

12.2 Le installazioni elettriche devono essere verificate periodicamente, anche ai fini della loro manutenzione programmata, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

12.3 L'interruttore generale delle varie utenze deve essere centralizzato su un quadro ubicato nel locale gestore in posizione facilmente accessibile -- o in altro luogo esterno alle zone classificate



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

con pericolo di esplosione. In ogni caso l'interruttore generale deve essere chiaramente segnalato e facilmente accessibile.

12.4 Le zone ove sono ubicati il punto di riempimento ed i serbatoi, con i relativi accessori e dispositivi di sicurezza, devono essere sufficientemente illuminate al fine di agevolarne la sorveglianza.

13 Impianto di terra e di protezione delle strutture dalle scariche atmosferiche

13.1 L'impianto di alimentazione di GNL di cui al presente Titolo III, deve essere dotato di impianto di terra e devono essere realizzate le misure necessarie alla protezione dalle scariche atmosferiche a seguito del calcolo della probabilità di fulminazione della struttura, secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.

13.2 Il punto di riempimento deve essere corredato di morsetto di terra e di pinze per il collegamento di terra fra impianto fisso e autocisterna. Il sistema deve essere provvisto di adatta apparecchiatura di sicurezza per l'ottenimento della continuità elettrica soltanto dopo il collegamento della pinza al mezzo mobile (ad es. interruttore di sicurezza incorporato nella pinza). L'avvio delle operazioni di riempimento deve essere condizionato dall'assenso del collegamento di terra.

14 Fognature e caditoie

14.1 Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche devono distare almeno 5 m dall'area di sosta dell'autocisterna e dagli elementi pericolosi indicati al precedente punto 2.

14.2 I sistemi di contenimento, di cui al precedente punto 6, devono essere isolati dalle fognature e dalle caditoie di raccolta delle acque meteoriche ovvero, allorché vi sia necessità di evacuazione delle acque meteoriche raccolte in detti sistemi, l'operazione di svuotamento deve essere manuale ed intenzionale da parte dell'operatore.

15 Protezione Antincendio

15.1 In prossimità di ogni elemento pericoloso dell'impianto di alimentazione GNL, deve essere posizionato un idoneo estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 34A-144B-C, con l'eccezione del punto di riempimento che dovrà essere dotato di idoneo estintore carrellato a polvere con carica nominale non inferiore a 30 Kg.

15.2 Deve essere inoltre disponibile, in posizione facilmente accessibile e segnalata, un idrante con attacco di uscita DN70 per rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco le cui caratteristiche prestazionali e di alimentazione siano almeno pari a 300 l/min a 0,2 MPa con riserva minima di 10 m³

15.3 Gli elementi pericolosi dell'impianto di alimentazione GNL devono essere sorvegliati mediante l'istallazione di un impianto di rilevazione per gas naturale. Detto impianto deve essere collegato al sistema di emergenza di cui al precedente punto 10.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

16 Distanze di sicurezza

16.1 Distanze di sicurezza interne.

16.1.1 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto.

Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al Titolo III punto 2, devono essere osservate, come minimo, le distanze riportate nella seguente tabella:

TABELLA I

Elementi pericolosi dell'impianto	A	B	C	D
A - punto di riempimento	0	0 (2)	8	0
B - serbatoi, barrel, pompe, vaporizzatori	0 (2)	0 (3)	8	0
C - apparecchi di distribuzione	8	8	0	(1)
D - Locale recipienti di accumulo	(4)	(4)	(1)	0

(1) Vedi distanze di cui alle vigenti disposizioni sugli impianti di erogazione GNC.

(2) La distanza tra il punto di riempimento e il serbatoio non deve essere maggiore di 15 m; le relative tubazioni di collegamento possono essere interrate, comunque devono essere protette da urti accidentali di veicoli, e con percorso più breve possibile.

(3) La distanza tra serbatoi non deve essere minore di 1,5 m. e non maggiore di 15 m.

(4) Il locale recipienti di accumulo dovrà essere posizionato esternamente ad eventuali bacini di raccolta.

16.1.2 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi ed attività pertinenti l'impianto.

16.1.2.1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al Titolo III punto 2, e le attività pertinenti l'impianto stesso devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) locali destinati a servizi accessori (ufficio gestore, locale deposito e/o vendita di accessori {non-oil}, magazzini e servizi igienici) per una superficie complessiva non maggiore di 100 m², officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie non maggiore di 100 m²..... 10 m

b) abitazione gestore..... 20 m

c) officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie maggiore di 100 m²..... 20 m

d) locali di ristoro e/o vendita:

fino a 200 m² di superficie lorda coperta accessibile al pubblico (è consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m²)..... 20 m.

Oltre le superfici di cui sopra si applicano le distanze di sicurezza esterne.

Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate.

e) parcheggi, anche all'aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 5..... 15 m



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

In ogni caso il parcheggio di autoveicoli, in numero minore o uguale a 9, all'interno dell'impianto, é consentito ad una distanza minima di 10 metri dagli elementi pericolosi;

f) aperture poste a livello del piano di campagna comunicanti con locali interrati o seminterrati..... 20 m

La sopradetta distanza di sicurezza interna di cui al punto f, può essere ridotta con la regola del filo teso (in pianta) per un massimo del 50 % qualora vengano realizzate le barriere di confinamento con caratteristiche di cui al precedente punto 7.

16.1.2.2 A partire dall'area di sosta dell'autocisterna deve essere osservata una distanza di sicurezza di 8 m dagli apparecchi di distribuzione, dai fabbricati pertinenti l'impianto, dai parcheggi e dalle aperture di cui alla lettera f) del comma precedente.

16.1.2.3 La detenzione di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione stradale di GNL deve rispettare le stesse limitazioni previste dalla vigente normativa per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti liquidi.

16.1.3 Impianti misti.

E' consentita la costruzione di impianti di alimentazione GNL per uso autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) tra gli elementi A e B della tabella I dell'impianto GNL ed i pozzetti di carico dei serbatoi e gli apparecchi di distribuzione di combustibili liquidi (benzine e gasolio)..... 10 m

b) per gli impianti misti, tra gli elementi pericolosi dell'impianto GNL e gli erogatori di carburante e G.P.L. 8 m

c) tra l'area di sosta dell'autocisterna di GNL e quella di altri combustibili liquidi o gassosi..... 5 m

16.2 Distanze di sicurezza esterne.

Dagli elementi pericolosi dell'impianto di cui al Titolo III punto 2, devono essere osservate le seguenti distanze di sicurezza rispetto al punto più vicino del perimetro di fabbricati esterni all'impianto:

a) per depositi di capacità complessiva fino a 30 m³:

dal punto di riempimento, 30 m;

da serbatoi, barrel, pompe, vaporizzatori..... 20 m;

b) per depositi di capacità complessiva maggiore di 30 m³:

dal punto di riempimento, 30 m;

da serbatoi, barrel, pompe, vaporizzatori, 30 m;

Le sopradette distanze di sicurezza esterne, ad eccezione di quelle di cui al successivo punto c, possono essere ridotte con la regola del filo teso (in pianta) per un massimo del 50 % qualora vengano realizzate le barriere di confinamento con caratteristiche di cui al precedente punto 7.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Nel computo delle distanze di sicurezza possono comprendersi anche le larghezze di strade, torrenti e canali nonché eventuali distanze di rispetto previste dagli strumenti urbanistici comunali;

- c) le distanze di sicurezza sopra indicate devono essere aumentate del 50 % rispetto alle attività di cui ai punti 65, 66, 67, 68, 69 e 71 dell'all. I al D.P.R. 1/8/2011 n.151 (Gazzetta Ufficiale n 221 del 22/9/2011) nonché rispetto a fabbricati per il culto, caserme, musei, mercati stabili, stazioni di linee di trasporto pubbliche e private, cimiteri, aree destinate allo stazionamento di circhi e parchi di divertimento;
- d) rispetto a linee ferroviarie pubbliche e private e a linee tranviarie in sede propria devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle lettere a) e b), fatta salva in ogni caso l'applicazione di disposizioni specifiche emanate dall'Ente ferroviario preposto ;
- e) rispetto alle autostrade devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle lettere a) e b);
- f) rispetto alle altre strade e alle vie navigabili deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m;
- g) a partire dall'area di sosta dell'autocisterna deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m rispetto ai fabbricati esterni, autostrade, linee ferroviarie pubbliche e linee tranviarie in sede propria e di 10 m rispetto alle altre strade e vie navigabili;
- h) rispetto a parcheggi all'aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9, deve essere osservata una distanza di sicurezza di 20 m;
- i) tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiore di 400 volt efficaci per corrente alternata e 600 volt per corrente continua, deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di 15 m, salvo diverse distanze dall'ente di gestione dell'elettrodotto; tale distanza è da applicarsi anche per cabine di trasformazione di energia elettrica;
- j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:
 - 1) per le strade e le autostrade, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il bordo della carreggiata;
 - 2) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, e la rotaia del binario di corsa più vicino;
 - 3) per le vie navigabili, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il limite della superficie delle acque al livello di guardia.

17 Distanze di protezione.

Rispetto agli elementi pericolosi dell'impianto devono essere osservate le seguenti distanze di protezione:

- a) dal punto di riempimento,..... 10 m;
- b) da serbatoi, barrel, pompe, vaporizzatori, 5 m;
- c) dall'area di sosta dell'autocisterna 5 m.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

18 Sosta dell'autocisterna.

18.1 L'area di sosta dell'autocisterna deve essere disposta in modo da evitare interferenze con il traffico degli altri autoveicoli circolanti nell'impianto e consentire il rapido allontanamento dell'autocisterna in caso di necessità.

18.2 L'area di sosta dell'autocisterna deve essere chiaramente individuata con segnaletica orizzontale.

18.3 La pavimentazione in corrispondenza dell'area di sosta dell'autocisterna deve essere di tipo impermeabile ed in piano o con pendenza massima dell'1% per evitare movimenti incontrollati del veicolo durante l'operazione di riempimento del serbatoio fisso.

18.4 Il punto di scarico dell'autocisterna non deve distare più di 5 m dal punto di riempimento.

18.5 L'area di sosta dell'autocisterna deve essere realizzata in modo tale da allontanare dal di sotto dell'automezzo eventuali modesti sversamenti accidentali di GNL.

19 Verifica sismica

Con riferimento all'evento sismico, tutte le componenti critiche dell'impianto (in particolar modo serbatoio e vaporizzatore con relativi vincoli di fondazione ed idoneità del terreno) dovranno essere verificati per il rischio sismico valutando quest'ultimo anche per le linee di impianto e la congruenza degli spostamenti di queste con le componenti critiche dell'impianto stesso (con relative misure compensative).

Per le verifiche dovrà farsi riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2008 recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i nonché alla Circolare n. 617 del 2/2/2009 del C.S.LL.PP. recante "Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008", pubblicata sul S.O. n.27 alla G.U. 26 febbraio 2009, n. 47."

Sulla verifica in argomento sarà utile acquisire apposita certificazione redatta dal progettista dell'opera.

20 Norme di esercizio dell'impianto di alimentazione GNL

20.1 Generalità

Nell'esercizio degli impianti di alimentazione GNL a servizio di stazioni di rifornimento di Gas Naturale Compresso (GNC), devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui all'art. 6 commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1/8/2011 n. 151 e alle disposizioni riportate nel decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998), le prescrizioni specificate nei punti seguenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Detto impianto è da intendersi parte integrante dell'impianto di distribuzione metano nel caso cui insista nell'area di pertinenza dello stesso impianto di distribuzione, significando che ove tale impianto GNL sia delocalizzato dall'impianto di distribuzione metano, sia da intendersi attività isolata. In tale caso la stazione di rifornimento metano è da intendersi alimentata da condotta.

20.2 Sorveglianza dell'esercizio dell'impianto di alimentazione GNL

L'esercizio è ammesso solo sotto sorveglianza di una o più persone formalmente designate al controllo dell'esercizio stesso, appositamente formate e che abbiano una conoscenza della conduzione dell'impianto, dei pericoli e degli inconvenienti che possono derivare dai prodotti utilizzati o stoccati (criogenici infiammabili).

Tale sorveglianza (telerilevamento/reperibilità) dovrà essere assicurata anche durante i periodi di chiusura dell'impianto, al fine di garantire l'applicazione dei piani di emergenza previsti. Dovrà essere fatta particolare attenzione alla gestione del prodotto contenuto nei serbatoi in caso di prolungati periodi di inattività dell'impianto, predisponendo specifiche procedure scritte.

20.3 Operazioni di riempimento serbatoio criogenico.

- a) Nelle operazioni di riempimento dei serbatoi criogenici devono essere evitate dispersioni di gas nell'atmosfera.
- b) Le operazioni di riempimento del/i serbatoio/i fissi non possono essere iniziate se non dopo che:
 - il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti; le autobotti dotate di sistema di arresto di emergenza possono scaricare con motore in moto se tale sistema è in grado di chiudere le valvole di radice del serbatoio e spegnere il motore; il sistema di arresto in dotazione all'autocisterna deve essere collegato al sistema di emergenza dell'impianto;
 - le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate con appositi dispositivi esterni;
 - l'autocisterna sia stata collegata elettricamente a terra;
 - sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi, delle guarnizioni e delle manichette flessibili o snodabili;
 - sia posizionato e pronto all'uso l'estintore carrellato in dotazione all'impianto.
- c) L'autocisterna, al momento del suo ingresso nel piazzale dell'impianto e prima di posizionarsi nell'apposita area di sosta per l'operazione di riempimento, deve essere provvista di un dispositivo rompifiamma sul tubo di scarico.
- d) La sosta dell'autocisterna all'interno dell'impianto è consentita soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di riempimento.
- e) Durante le operazioni di riempimento, il personale addetto deve rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 20 metri dal punto di riempimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

- f) Negli impianti misti e' vietato procedere alle operazioni di riempimento di GNL contemporaneamente al riempimento dei serbatoi fissi di altri carburanti.
- g) Dal piano campagna circostante il serbatoio deve essere possibile leggere il valore di pressione interna al serbatoio ed i valori di livello del liquido del serbatoio.
- h) Gli allarmi del serbatoio devono essere chiaramente percepibili dagli operatori nelle loro normali posizioni di lavoro.

20.4 Operazioni di drenaggio.

20.4.1. Le operazioni di drenaggio o campionamento del prodotto dai serbatoi devono essere limitate alle situazioni strettamente necessarie, e comunque eseguite secondo procedure scritte volte ad evitare il rischio di perdite e che, in particolare, vietino di tenere contemporaneamente aperte ambedue le valvole costituenti il sistema.

20.4.2 Le operazioni di drenaggio sono vietate durante la fase di riempimento dei serbatoi fissi e durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli.

20.5 Prescrizioni generali di emergenza.

Il personale addetto agli impianti deve:

- a) essere edotto sulle norme contenute nel presente allegato, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto;
- b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto, nonché impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.

20.6 Documenti tecnici.

Presso gli impianti devono essere disponibili i seguenti documenti:

- a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio degli impianti;
- b) uno schema di flusso degli impianti di GNL - GNC
- c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonché l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio;
- d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme.

20.7 Segnaletica di sicurezza.

20.7.1 Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al Titolo V "Segnaletica di Salute e sicurezza sul lavoro" del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 modificato dal Decreto Legislativo del 3 agosto 2009 n° 106. Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

- idonea cartellonistica riprodotte uno schema di flusso dell'impianto gas con indicazioni delle valvole in modo da renderle facilmente individuabili sull'impianto;
- una planimetria dell'impianto L-GNC,
- chiare indicazioni sulle apparecchiature e sui serbatoi, del prodotto contenuto e dello stato fisico del gas.

20.7.2. In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti:

- a) il comportamento da tenere in caso di emergenza;
- b) la posizione dei dispositivi di sicurezza
- c) le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio la cui ubicazione deve essere anch'essa adeguatamente segnalata.

20.8 Chiamata dei servizi di soccorso.

I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica, etc.) devono poter essere avvertiti in caso di urgenza tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile.

20.9 Verifiche di funzionamento dei sistemi di controllo e di emergenza

Deve essere predisposto un idoneo piano di manutenzione periodica della strumentazione e delle apparecchiature di controllo e di emergenza. Le procedure di verifica e i risultati delle stesse devono essere disponibili e riportate in un apposito registro di manutenzione sempre presenti sull'impianto.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e

Al Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” di seguito indicato come d.lgs. n. 81/2008;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2008 che istituisce la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, di seguito indicata come “Commissione”;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del d.lgs. n. 81/2008 con il quale viene attribuito alla Commissione il compito di elaborare “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento”;

VISTO il documento, approvato dalla Commissione nella seduta del 18 aprile 2012, con il quale vengono individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore;

VISTI gli accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008 e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, di seguito “accordi del 21 dicembre 2011”;

CONSIDERATO che è necessario individuare i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

RITENUTO necessario che l'entrata in vigore del presente decreto venga differita di un termine di dodici mesi, in ragione della circostanza che l'individuazione della figura del formatore deve essere applicata, per la prima volta, da un numero particolarmente elevato anche di piccole e medie imprese;

DECRETANO:

Articolo 1

1. Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisite ed uno dei criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il prerequisite e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011.

3. Il prerequisite e i criteri individuati rappresentano i requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
4. I requisiti minimi di cui al comma 3 non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto.
5. Il prerequisite non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.
6. I formatori non in possesso del prerequisite possono svolgere l'attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

Articolo 2

1. I datori di lavoro, nell'individuazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utilizzano i criteri individuati nel documento allegato al presente decreto e quelli successivamente pubblicati sul sito www.lavoro.gov.it, sezione "sicurezza nel lavoro".

Articolo 3

1. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la Commissione si riserva di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative dell'efficacia dei criteri previsti nel documento.


Articolo 4

1. Il decreto entra in vigore dodici mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato.
3. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2013

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

(Elsa Fornero)



Il Ministro della Salute

(Renato Balduzzi)



CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(articolo 6, comma 8, lett.m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. il prerequisito e i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

I criteri previsti nel presente documento non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure.

Il prerequisito e i criteri previsti dal presente documento non riguardano le attività di addestramento.

Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati:

Prerequisito:

ISTRUZIONE	Diploma di scuola secondaria di secondo grado
------------	---

Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.

Criteri:

1° Criterio	Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza
-------------	---

2° Criterio	Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
	<ul style="list-style-type: none">• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i>• precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i>• precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia <i>in alternativa</i>• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

3° Criterio	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) <i>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</i>	
	a)	almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza
	b)	<ul style="list-style-type: none"> • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia <i>in alternativa</i> • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

4° Criterio	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), <i>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</i>	
	a)	almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza
	b)	<ul style="list-style-type: none"> • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza <i>in alternativa</i> • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

5° Criterio	<p>Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza <i>in alternativa</i> • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

6° Criterio	<p>Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>in alternativa</i> • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza <i>in alternativa</i> • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

Per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore dei criteri di qualificazione qui individuati i datori di lavoro possono svolgere attività formativa, nei soli riguardi dei propri lavoratori, se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui al pertinente accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri di cui al presente documento.

INDIVIDUAZIONE DELLE “AREE TEMATICHE”

Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, come sopra individuati, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono le seguenti tre:

1. **Area normativa/giuridica/organizzativa.**
2. **Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.**
3. **Area relazioni/comunicazione.**

ENTRATA IN VIGORE E SPECIFICHE IN MERITO AI CRITERI DI QUALIFICAZIONE

- Il presente documento relativo ai criteri di qualificazione del formatore-docente si applica trascorsi dodici mesi dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- Il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione del formatore-docente non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del presente documento.
- Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere il prerequisito ed uno dei predetti criteri. La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo “aggiornamento professionale”) con riferimento alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.
- La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione (ad esempio, attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc ...). In particolare, l’esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

- ✓ alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
 - ✓ ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
- Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- Alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente documento, i formatori non in possesso del prerequisite, possono svolgere l'attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

MONITORAGGIO

- La Commissione consultiva permanente si riserva, trascorsi 12 mesi dalla data di applicazione del presente documento, di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua efficacia.